

COMUNE DI

LIVIGNO



REGOLAMENTO PER

TAGLIO – RACCOLTA LEGNA AD USO CIVICO

Comune di Livigno

Regolamento per taglio raccolta legna ad uso civico

Indice:

- **Premessa**

TITOLO I NORME GENERALI

- **Art. 1 - Titolari del diritto**
- **Art. 2 - Diritto di uso civico del legnatico**
- **Art. 3 - Principio di gratuita e corrispettivo**

TITOLO II DIRITTO DI LEGNATICO

- **Art. 4 - Modalità di richiesta**
- **Art. 5 - Diversità delle zone di assegnazione**
- **Art. 6 - Periodo e modalità di raccolta**
- **Art. 7 - Taglio di legna viva**
- **Art. 8 - Raccolta di ramaglia e legna morta**
- **Art. 9 - Divieto di cessione e commercio**
- **Art. 10 - Pulizia della porzione di bosco assegnata**
- **Art. 11 - Smaltimento ramaglie modalità e punti di raccolta**
- **Art. 12 - Transito con automezzi**
- **Art. 13 - Autorizzazioni per falò**

TITOLO III VIGILANZA E SANZIONI

- **Art. 14 - Vigilanza**
- **Art. 15 - Danni al demanio boschivo e risarcimenti**
- **Art. 16 - Sanzioni Amministrative**
- **Art. 17 - Decadenza o revoca del diritto**

PREMESSA

L'**uso civico** è un diritto di godimento collettivo che si concreta, su beni immobili, in varie forme (*caccia, pascolo, legnatico, semina*), spettanti ai membri di una collettività, su terreni di proprietà comunale o anche di terzi, non scaturente da una legge formale ma radicato nella prassi collettiva.

Gli usi civici sono diritti spettanti ad una collettività territorialmente ben delimitata (*ex: gli abitanti di un Comune o delle relative frazioni*).

Tali diritti si distinguono in due categorie principali:

- **Essenziali**, cioè riconosciuti “UTI SINGULI” necessari ai bisogni della vita dell'utente, ovvero necessari al sostentamento proprio e della propria famiglia.
- **Utili**, cioè quelli che assicurano il diritto della comunità sia “UTI CIVES” che “UTI SINGULI” di servirsi del demanio civico in modo da ricavarne utilità finalizzate ad una valorizzazione complessiva dei beni civici tale da produrre redditi da riutilizzarsi a favore della collettività.

I cittadini, acquistano alla nascita il diritto di uso civico, poiché con la vita acquistano il diritto di avere i mezzi per sostenersi, e così come per la vita il diritto all'uso civico è inalienabile ed imprescrittibile.

Da questa nozione razionale, scaturisce la conseguenza che forma il principio cardine dei demani civici: essi appartengono ai cittadini in proprietà e non ai Comuni o ad altri enti, che come preposti sono demandati alla loro amministrazione.

Il corpus normativo di riferimento è costituito, principalmente, dalla Legge dello Stato del 16 giugno 1927 nr. 1766 e dal relativo Regolamento di attuazione R.D. del 26 febbraio 1928 nr. 332; inoltre, dalle successive norme (*nazionali e regionali*) in materia di usi civici, nonché dalle precedenti leggi eversive della feudalità (*Legge del 01 settembre 1806, R.D. del 08 giugno 1807, R.D. del 03 dicembre 1808, Legge del 12 dicembre 1816, R.D. del 06 dicembre 1852, R.D. del 03 luglio 1861, Ministeriale del 19 settembre 1861 ed altre*).

CONSIGLI UTILI

Si rammenta a tutti i richiedenti anche ai più esperti che l'attività in bosco comporta sempre dei rischi pertanto invitiamo a lavorare consapevolmente in sicurezza utilizzando attrezzature (*caschi, pantaloni anti taglio*) che possano tutelare la propria incolumità fisica.

Si consiglia poi, di lasciar stagionare il legnatico derivante da taglio per almeno mesi dodici al fine di ottenere una migliore resa dalla combustione e di ridurre sensibilmente l'immissione di fumi e gas inquinanti nell'atmosfera.

Titolo I
NORME GENERALI

Art. 1 - Titolari del diritto

- a) Per tutti i cittadini residenti nel territorio del Comune di Livigno (SO), l'uso civico è un diritto essenziale e viene esercitato per conto di tutti i componenti del nucleo familiare da uno solo dei componenti purché lo stesso abbia raggiunto la maggiore età.
- b) Il nucleo familiare può essere composto anche da una sola persona.

Art. 2 - Diritto di uso civico del legnatico

L'uso civico di legnatico a favore degli aventi diritto riguarda l'utilizzo di legna da ardere, raccolta di ramaglie e legna morta con finalità di **autoconsumo**.

Art. 3 - Principio di gratuità e corrispettivo

- a) L'esercizio dell'uso civico è per principio gratuito, fatta salva l'ipotesi prevista dall'art. 46 del Regolamento di esecuzione della Legge del 16 giugno 1927 e dal R.D. nr. 332 del 26 febbraio 1928, ai sensi del quale è possibile imporre agli utenti un corrispettivo per l'esercizio degli usi consentiti secondo le norme vigenti.
- b) E' competenza della Giunta Comunale stabilire l'ammontare del prezzo del legnatico.
- c) Eventuali introiti sono destinati ad interventi volti all'incremento produttivo, al miglioramento ed alla valorizzazione ambientale delle terre, ovvero a favore della collettività di cittadini titolari di uso civico.
- d) Fatto salvo quanto stabilito, la Giunta Comunale dispone che il compenso per il legnatico ottenuto sia da pareggiare con il lavoro effettuato per il mantenimento, la salvaguardia e la miglioria del territorio demaniale. Ossia il privato cittadino che richiede un quantitativo legnatico, dovrà impegnarsi alla pulizia accurata della porzione di bosco allo stesso assegnata in pertinenza alla zona di taglio/raccolta.

Sarà pertanto compito della Guardia Boschiva Comunale, l'assegnazione del quantitativo di legnatico nonché il conseguente dimensionamento della zona da ripulire come compenso, la quale dovrà essere proporzionata al quantitativo di legna asportato, alla pervieta della zona di raccolta ed alla difficoltà di raggiungimento della stessa.

Titolo II IL DIRITTO DI LEGNATICO

Art. 4 - Modalità di richiesta

La richiesta di legnatico può essere effettuata da tutti gli aventi diritto come sancito all'art.1 del presente regolamento. La domanda deve essere presentata in forma cartacea presso i competenti uffici comunali (*Polizia Locale o Ufficio Protocollo*) o a mezzo posta elettronica, su apposito modulo, il quale può essere ritirato presso lo sportello dell'ufficio del Corpo Polizia Locale, oppure "scaricato" in forma digitale dal sito www.comune.livigno.so.it

Art. 5 - Diversità delle zone di assegnazione

Le zone di assegnazione per il taglio e la raccolta di legnatico può essere stabilita da regolamento oppure concordata di volta in volta con il richiedente, in conformità con il vigente piano di assestamento forestale. L'ubicazione del lotto assegnato, la pervietà dello stesso, la presenza di idonee vie di comunicazione, il quantitativo e la tipologia di legnatico fornito, incideranno in maniera differente a seconda dei casi per la determinazione del lavoro compensativo come stabilito all'art. 3 paragrafo C - del presente regolamento.

Art. 6 - Periodo e modalità di raccolta

Al fine di consentire un periodo di riposo vegetativo del bosco, tenendo conto che tali tipi di fustaia (*larice*) nel periodo invernale sono difficilmente giudicabili in merito allo stato di salute e, per permettere una maggiore sicurezza nell'ambito del controllo forestale dal personale incaricato, si ritiene di fissare il periodo di taglio/raccolta dal 01 maggio al 15 novembre di ogni anno, con esclusione dei giorni Festivi e del periodo dal 05 al 20 agosto, come previsto dal Regolamento V.A.S.P. del Comune di Livigno, attualmente in vigore.

Art. 7 - Taglio di legna "viva"

- a) Il taglio di alberi non morti o spezzati, è consentito previo autorizzazione delle competenti autorità ed in maniera tale da sfoltire il bosco ove necessario al fine di agevolare la crescita di alberi giovani, e la permeazione di luce atta a favorire lo sviluppo ed il rinvigorimento del sottobosco, la scelta di elementi da tagliare deve essere eseguita seguendo appositi criteri, tenendo quindi conto delle condizioni vegetative generali della pianta, della sua posizione e delle condizioni del bosco nelle immediate vicinanze.
- b) Gli esemplari scelti per il taglio con diametro al ceppo, misurato a 130 cm. da terra (*altezza petto d'uomo*), che superi i 16/17 cm., deve essere necessariamente bollato con apposito scortecciamento e martellato imprimente il marchio del Comune di Livigno, ad opera del personale demandato; la parte recante il suddetto marchio (*Ceppo*) deve rimanere ben visibile sul luogo del taglio anche per eventuali futuri controlli.
- c) E vietato il taglio a raso.
- d) Una particolare attenzione sarà tenuta nei confronti di esemplari con diametro superiore ai cm. 80, qualunque siano le condizioni.

Art. 8 - Raccolta di ramaglia e legna morta

La raccolta di ramaglia e legna morta, ossia rami secchi già presenti a terra, nonché piante secche o deperenti di piccolo diametro inferiore ai 16 cm., le cui condizioni siano esplicitamente di intralcio o addirittura di danno per la vita stessa del bosco, può essere effettuata gratuitamente da tutti gli aventi diritto, semplicemente facendone comunicazione scritta presso gli uffici competenti (*Comando Polizia Locale o Ufficio Protocollo*) indicando in essa il quantitativo di legnatico da raccogliere, la zona ove si intende effettuare la pulizia e il periodo in cui la stessa venga effettuata.

Se si conosce già una zona di bosco ove effettuare dette operazioni potrà essere comunicata altrimenti la stessa verrà concordata con la guardia boschiva Comunale al quale sarà demandato il sopralluogo prima e dopo le operazioni in essere.

Art. 9 - Divieto di cessione e commercio

E' vietata la commercializzazione del legnatico ad uso civico a qualsiasi titolo.

Non è inoltre consentita la cessione del taglio o raccolta del legnatico di cui si è fatta domanda a soggetti terzi.

Art. 10 - Pulizia della porzione di bosco assegnata

Come sancito all'art. 3 del presente regolamento, il corrispettivo per il quantitativo di legnatico acquisito può essere quantificato con un adeguato lavoro di pulizia inerente la porzione di bosco assegnata in prossimità della zona di taglio-raccolta.

Salvo diverse disposizioni per casi particolari, tutte le ramaglie devono essere raccolte ed asportate dal bosco, si intende quindi tutti gli scarti dovuti alle operazioni di taglio nonché ramaglie di vario genere già presenti al momento dell'assegnazione del lotto boschivo.

Non possono essere eseguiti accatastamenti più o meno grandi di qualunque genere.

A lavoro ultimato dovrà essere fatta comunicazione anche in forma orale presso l'Ufficio di Polizia Locale, il cui personale provvederà in seguito ad effettuare sopralluogo della zona boschiva e documentare il lavoro svolto con relativa documentazione fotografica.

La mancata esecuzione del lavoro di pulizia, che dovrà essere effettuata entro 12 mesi dalla data di assegnazione, sarà punita a norma di legge come previsto dall'art. 16 di codesto regolamento ed inoltre il trasgressore potrà essere escluso per i due anni a seguire, da qualsiasi forma di richiesta per legnatico ad uso civico su tutto il territorio Comunale di Livigno.

Art. 11 - Smaltimento ramaglie, modalità e punti raccolta

Come specificato agli art. 7 – 8 e 10, tutte le ramaglie derivanti dalle operazioni di taglio o già presenti sul posto dovranno essere raccolte e smaltite, chi non avesse interesse a farne uso proprio potrà conferirle in maniera gratuita presso apposite aree di raccolta stabilite dall'amministrazione Comunale.

Chiunque ne avesse la disponibilità è autorizzato a fare utilizzo di macchine dette "cippatrici" qualora queste fossero di piccole dimensioni e, trasportabili presso la zona boschiva di pertinenza, sarà possibile eseguire l'operazione di sminuzzamento

direttamente in loco, ed il prodotto macinato potrà essere sparso sul terreno a modo di concime naturale.

Art. 12 - Transito con automezzi sulle strade V.A.S.P.

Il raggiungimento con appositi automezzi atti a facilitare il recupero del legnatico nonché delle ramaglie derivanti dalla pulizia bosco, ove presenti strade V.A.S.P., potrà essere autorizzato secondo quanto previsto dal Regolamento Comunale per il transito sulle strade V.A.S.P. in vigore sul territorio comunale.

Non potrà essere in alcun modo autorizzato il transito al di fuori delle vie indicate per motivo alcuno.

La violazione del presente articolo, e la conseguente provocazione di danni ambientali, sarà punito come da disposizioni all'art. 15 del presente regolamento.

Art. 13 - Autorizzazioni inerenti i falò

L'autorizzazione all'accensione di falò in apposite aree è demandata all'amministrazione Comunale.

Chiunque intendesse accendere fuochi di piccole dimensioni a scopo di intrattenimento tipo falò, dovrà presentare richiesta scritta presso i competenti uffici comunali (*Protocollo o Polizia Locale*). Nella domanda dovrà essere indicata la data e l'ora, il luogo interessato, nonché i dati anagrafici completi ed un numero di telefono di chi si rende responsabile per quanto richiesto.

Sarà quindi facoltà del Sindaco o dell'Assessore suo delegato, concedere o negarne il permesso, con facoltà della stessa di far depositare una cauzione, quantificata in € 500,00 - che sarà restituita a seguito sopralluogo – verifica dello stato dei luoghi, con esito positivo, da parte del Comando Polizia Locale.

In caso di autorizzazione favorevole, si specifica che non potranno essere in alcun caso bruciati legni coperti da vernici, materiali derivanti da legno composto con sostanze chimiche (*colla*) o materiali di tipo plastico.

La scelta della legna da bruciare deve essere eseguita secondo i seguenti criteri:

- Assegnazione di legna già secca da prelevare presso le zone di deposito stabilite come da regolamento, previo compenso economico oppure in cambio di pulizia di una determinata zona boschiva assegnata dalla guardia boschiva comunale, con i criteri stabiliti dall'art. 10 del presente regolamento.
- Raccolta di legna morta e quindi ben secca da lotto boschivo assegnato seguendo le modalità di cui all'art. 10 del presente regolamento, qualora la legna non sia disponibile come invece stabilito al punto precedente.

Si rammenta infine che i richiedenti si rendono responsabili di eventuali danni arrecati al patrimonio ambientale del Comune di Livigno (*per i quali sono previste sanzioni all'art. 15 del presente regolamento*), e saranno tenuti anche responsabili della completa pulizia ed al ripristino dei luoghi.

Titolo III **VIGILANZA E SANZIONI**

Art. 14 - Vigilanza

La vigilanza relativa al rispetto delle norme contenute nel presente regolamento spetta al personale del Corpo di Polizia Locale del Comune di Livigno, al personale della Polizia Provinciale, nonché al personale di tutte le forze di Polizia con funzioni di Polizia Giudiziaria.

Art. 15 - Danni al demanio boschivo e risarcimenti

Chiunque, nell'esercizio del diritto di legnatico ad uso civico o con violazioni all' art. 12 o all'art. 13 del presente regolamento, cagioni volontariamente o involontariamente, sia per comportamenti dolosi o colposi, danni al demanio boschivo del Comune di Livigno, è tenuto alla completa alienazione ed al risarcimento degli stessi.

Il Comune, in caso di accertata violazione, diffida i responsabili per l'eliminazione del danno, ed in caso di inadempienza da parte dei responsabili, il Comune stesso provvede ad eseguire con propri mezzi il lavoro, addebitando poi le spese complessive, previa quantificazione e notifica delle stesse.

Sarà poi facoltà del Comune sospendere il diritto di legnatico ai trasgressori per un periodo fino ad anni due e fino ad anni cinque in caso di recidiva.

Art. 16 - Sanzioni Amministrative

Ferma restando l'applicazione delle più gravi sanzioni penali e/o amministrative previste dalle leggi vigenti in materia, ogni violazione del presente regolamento, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 7/bis del D.Lgs 18.08.2000 nr. 267, da un minimo di €. 25,00 ad un massimo di €. 500,00.

Il trasgressore ed il responsabile in solido, così come individuato dall'art. 6 della Legge 689/81, sono ammessi, per ogni singola violazione accertata, al pagamento in misura ridotta dell'importo di:

- **€. 100,00** per la violazione indicata di cui all'art. **6 – 7 – 8 - 9**;
- **€. 300,00** per la violazione indicata al punto **10 – 11 e 13**.

I proventi delle sanzioni amministrative introitati dal Comune di Livigno (SO), saranno utilizzati per il miglioramento del servizio di vigilanza e controllo del patrimonio boschivo.

Art. 17 - Decadenza o revoca del diritto

Il lotto boschivo torna a disposizione del Comune:

- Dopo mesi sei dall'assegnazione del lotto boschivo qualora il lavoro non sia stato iniziato, in caso contrario, ossia di lavoro iniziato ma non ultimato per cause di forza maggiore, l'interessato potrà concordare una proroga non superiore ad ulteriori mesi sei direttamente con la Guardia boschiva Comunale.
- A seguito di rinuncia con comunicazione scritta, da parte del richiedente.